



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"

Regolamento d'Istituto

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.146 del 22 maggio 2008 – Integrazioni delibera n.169 del 03/06/2010)

Premessa

Nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR n.249 del 24/06/1998, modificato e integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007) sono presenti le linee fondamentali e i principali criteri su cui si deve fondare e regolare la vita della comunità scolastica, che il Consiglio d'Istituto recepisce nella stesura del presente "Regolamento d'Istituto", di cui è parte integrante il "Regolamento di Disciplina", in cui sono raccolte anche le istanze educative e di crescita umana e civile definite nel POF d'Istituto.

Ricordato che il Liceo "Peano" intende:

- Porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica;
- Porsi come luogo di incontro di diverse esperienze umane, sociali culturali;
- Promuovere la consapevolezza delle capacità e delle attitudini degli studenti in vista di un efficace orientamento;
- Valorizzare le risorse individuali

i soggetti operanti nel Liceo, pur nella specificità dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità, dovranno operare per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Nello spirito dell'art.3 del DPR 235 del 21/11/2007, che introduce il principio di un *patto educativo di corresponsabilità*, il presente Regolamento si pone quale obiettivo la definizione di un Patto, sottoscritto, all'atto dell'iscrizione, da studenti e genitori, in cui vengano definiti in modo dettagliato e condiviso, diritti e doveri nel quotidiano rapporto tra istituzione scolastica e famiglie. Tale Patto impegna tutte le figure professionali che operano nell'Istituto ad un'assunzione di responsabilità ed un comportamento deontologicamente ineccepibile nei confronti di quanti usufruiscono del servizio scolastico, perché l'azione educativa risponda alle esigenze della collettività sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

Il "Regolamento di Disciplina", in particolare, nell'individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, intende porsi sì come strumento sanzionatorio di comportamenti scorretti, ma soprattutto come strumento di promozione di comportamenti e atteggiamenti responsabili, sia a livello individuale che collettivo, nel convincimento che il rispetto delle regole a tutti i livelli sia strumento esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio.

Per questo motivo in primo luogo tutti i provvedimenti disciplinari **devono** avere finalità educative, **devono** tendere a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. In secondo luogo il Regolamento, nell'individuare le sanzioni e gli organi competenti ad erogarle, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia.

E' opportuno infine ricordare che gli studenti, prima di ricevere qualsiasi sanzione, saranno invitati ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo chiamato a valutare ed eventualmente comminare le sanzioni stesse e che qualsiasi sanzione potrà essere convertita in attività in favore della comunità scolastica, secondo lo spirito dello Statuto.

Sezione 1 – Principi Generali

Art.1

Il Regolamento d'Istituto recepisce lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che diviene così parte integrante del Regolamento stesso.

Art.2

Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi della corretta convivenza civile, che si esplica rispettando i diritti della personalità e delle funzioni di ciascuno e concorrendo alla buona conservazione dei locali, degli arredi e degli strumenti didattici. In questo contesto ogni studente è tenuto a rispettare un certo decoro sia nei comportamenti personali che nei rapporti con gli altri.

Art.3

Gli studenti maggiorenni sono, a tutti gli effetti, tenuti ad osservare il presente regolamento e le altre norme stabilite dalle leggi. L'unica differenza che intercorre con i minori consiste nella capacità giuridica di essere responsabili dei propri atti, in tutti quei casi in cui per i minori occorre l'intervento dei genitori; fatta salva la possibilità, per il dirigente scolastico, di informare la famiglia ogniqualvolta ricorrano violazioni delle norme del regolamento.

Art.4

A tutte le categorie di persone operanti nella scuola e ai genitori degli studenti è fatto obbligo di conoscere e rispettare le norme contenute nel presente Regolamento, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

Art.5

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto su richiesta di un terzo dei suoi membri e con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri che lo compongono. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al D. L.gs. n.297 e successive modificazioni del 16/4/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione).

Sezione 2 – Entrata, Uscita, Assenze

Art.6

Il calendario scolastico e la suddivisione dell'anno scolastico sono fissati all'inizio dell'anno dagli organi competenti e sono comunicati agli studenti e alle famiglie, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del liceo. Eventuali variazioni vengono comunicate mediante circolare della Presidenza.

Art.7

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.10; l'ingresso degli studenti è consentito a partire dalle ore 08.00. I docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe alle

ore 08.05 per accogliere gli studenti. Agli studenti ritardatari è consentito entrare in classe fino alle ore 08.20; dopo tale termine per l'accesso alle aule bisognerà attendere la fine della prima ora di lezione. I collaboratori scolastici, nel limite delle proprie competenze, vigilano sulla regolarità dell'entrata degli studenti.

Art.8

Gli studenti giunti a scuola in ritardo, dopo che siano trascorsi i primi dieci minuti dall'inizio delle lezioni, potranno entrare in classe solo al termine della prima ora di lezione, previa autorizzazione della vice-presidenza. Il ritardo viene annotato sul registro di classe e dovrà essere giustificato dal genitore il giorno successivo. **La reiterazione dei ritardi costituisce un oggettivo impedimento al raggiungimento degli obiettivi formativi e pertanto concorre alla valutazione del comportamento dello studente, in conformità a quanto stabilito dall'art.1 e note esplicative del D.P.R. 22/6/2009, n.122 – “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”.** L'ingresso all'inizio della seconda ora è consentito, per giustificati motivi, dietro richiesta scritta dei genitori, riportata sull'apposito libretto e previa autorizzazione della vice-presidenza. *Non sono ammesse entrate dopo la seconda ora di lezione, salvo particolari esigenze debitamente documentate.*

Art.9

L'uscita dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni è autorizzata dall'insegnante solo per giustificata necessità, e comunque un studente per volta. Non è comunque consentito uscire dall'edificio scolastico durante le ore di lezione.

Art.10

Durante le ore di lezione è vietato usare e tenere accesi telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici per uso personale.

Art.11

Sono previsti due intervalli nel corso delle lezioni: il primo fra la seconda e terza ora, della durata di 15 minuti; il secondo tra la quarta e la quinta ora, della durata di 10 minuti. Entrambi gli intervalli si svolgono sotto la vigilanza responsabile degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, secondo le modalità stabilite dal Contratto integrativo di Istituto. *Gli studenti non possono allontanarsi, per nessun motivo, dagli spazi scolastici.*

Art.12

Durante la ricreazione agli studenti è consentito uscire dalle aule, recarsi al bar dell'istituto, soffermarsi nei corridoi, intrattenersi negli spazi aperti antistanti l'ingresso principale. Gli studenti sono chiamati a comportarsi, nel corso dell'intervallo, correttamente in modo da non arrecare alcun danno a persone e cose.

Art.13

Gli studenti non possono allontanarsi dall'istituto prima del termine delle attività didattiche; solo in casi straordinari e per giustificati motivi il Preside o un suo collaboratore può autorizzare l'uscita anticipata, che per i minorenni può avvenire solo con la presenza fisica di un genitore o un suo delegato che possa provare la propria identità. Quanto ai maggiorenni le uscite anticipate saranno autorizzate, per gravi e documentati motivi, dandone contestualmente informativa al genitore. Le uscite possono essere effettuate *solo* al cambio dell'ora, salvo accertati motivi di urgenza.

Art.14

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di una o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando ricorrono motivi di forza maggiore e nei casi previsti dalla legge. Di esse è data comunicazione agli studenti con almeno un giorno di anticipo. La comunicazione, annotata sul registro di classe, deve essere trascritta dagli studenti minorenni sul libretto personale e controfirmata dal genitore. Sarà cura del docente della prima ora verificare l'effettiva presa visione da parte del genitore, informando la presidenza di eventuali inadempienze.

Art.15

La frequenza delle lezioni e di tutte le attività didattiche è obbligatoria. Le assenze vengono annotate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti e devono essere giustificate, per i minorenni, dal genitore che ha apposto la propria firma sull'apposito libretto rilasciato dall'Istituto, mentre per i maggiorenni è sufficiente la propria firma. Le giustificazioni devono essere prodotte lo stesso giorno del rientro a scuola; in caso di dimenticanza è consentito produrre la giustificazione il giorno successivo. Oltre tale termine l'assenza non giustificata è da considerarsi formalmente "*ingiustificata*" e va annotata sul registro di classe.

Art.16

Le giustificazioni delle assenze per motivi di salute superiori a 5 giorni devono essere corredate del certificato medico che attesti la possibilità di rientro a scuola. Qualora la famiglia programmi un'assenza superiore ai 5 gg. per motivi familiari, è possibile preavvertire la Presidenza con apposita dichiarazione scritta, in modo da evitare la presentazione del certificato medico.

Art.17

Il registro di classe è un documento di rilevante importanza, su cui vengono registrate tutte le principali operazioni della quotidiana attività didattica; la sua manomissione è da considerarsi un atto inammissibile e gravemente scorretto. Esso è depositato in sala docenti ed è cura del docente della prima ora prelevarlo, e del docente dell'ultima ora depositarlo.

Art.18

Al fine di consentire un controllo più capillare e tempestivo delle assenze e dei ritardi degli studenti viene attivato un processo di registrazione in tempo reale, mediante l'utilizzazione di un apposito software, che consente anche la comunicazione periodica, mediante invio di sms, alle famiglie che intendono usufruire del servizio.

Sezione 3 – Uso di Locali, Attrezzature e Aree della Scuola

Art.19

L'uso dei locali scolastici è consentito per tutte le attività programmate dagli Organi competenti.

Art.20

Tutti i laboratori, le palestre e la Biblioteca sono a disposizione di studenti e insegnanti per le attività programmate, e devono essere usati sotto il diretto controllo dei responsabili competenti, designati dal Collegio dei Docenti e nominati dal Preside. Le modalità di accesso ai locali e di uso delle attrezzature didattiche saranno stabilite e regolamentate dal Dirigente Scolastico su proposta dei responsabili dei vari settori e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Art.21

È assolutamente vietato utilizzare le palestre senza il diretto controllo dell'insegnante di Educazione Fisica; i docenti che suppliscono eventualmente i colleghi di Educazione Fisica legittimamente assenti non possono in alcun modo utilizzare le palestre, ma dovranno svolgere il proprio servizio in aula.

Art.22

Gli studenti possono accedere al Bar interno della scuola prima dell'inizio delle lezioni, durante l'intervallo e al termine delle lezioni. Durante le lezioni e al cambio dell'ora non è consentito agli studenti l'accesso al Bar, salvo casi eccezionali di necessità, autorizzati dal docente. I docenti e il personale ATA si servono del Bar compatibilmente con i rispettivi impegni di servizio.

Art.23

Gli studenti della scuola possono parcheggiare i propri motocicli negli spazi di pertinenza della scuola a questo scopo adibiti. Per motivi di sicurezza e in conformità a specifiche disposizioni dell'Amministrazione Provinciale, la conduzione degli stessi deve essere effettuata "a mano" all'interno del perimetro della scuola. L'accesso al parcheggio interno per le autovetture, che devono comunque procedere a passo d'uomo, è riservato esclusivamente al personale dipendente della scuola; *agli studenti non è consentito accedere al parcheggio interno con proprio autoveicolo*. La sosta non è custodita. La scuola non può essere imputata per eventuali furti o danneggiamenti dei mezzi di trasporto, che dovessero verificarsi entro l'area

recintata. In caso di emergenza o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art.24

La conservazione delle aule, suppellettili, attrezzature e comunque di quanto è patrimonio della scuola, viene affidata al senso di responsabilità, alla cura e all'educazione degli studenti, alla diligenza del personale tutto e alla responsabilità dei sub-consegnatari. Degli eventuali danni al patrimonio della scuola sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. È assolutamente vietato imbrattare muri, porte, banchi e sedie.

Art.25

La tutela della sicurezza nella struttura della scuola coinvolge tutti quanti operano nell'Istituto, secondo gli specifici ruoli e le specifiche competenze, e obbliga gli studenti al rigoroso rispetto delle norme regolamentari che sono finalizzate alla garanzia di sicurezza.

Art.26

È assolutamente vietato usare in modo improprio le uscite di sicurezza, il cui utilizzo deve essere limitato ai casi di effettiva necessità.

Art.27

Il personale ausiliario (collaboratori scolastici) è chiamato a svolgere la propria funzione di sorveglianza nell'area assegnatagli, assicurando la propria presenza al piano durante l'orario scolastico, compreso l'intervallo; ad essi compete la sorveglianza degli spazi di uso comune (corridoi, palestre, bagni, androni, ecc.).

Art.28

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per i beni e gli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nella struttura scolastica.

Art.29

Il divieto di fumare nei locali scolastici è riferito ai termini della apposita legge in vigore, che obbliga chiunque è presente, a vario titolo, nei diversi ambienti dell'edificio.

Sezione 4 – Accesso alla Scuola

Art.30

L'accesso agli uffici di segreteria avviene secondo un orario definito in sede di contrattazione integrativa d'Istituto.

Art.31

E' vietato a persone esterne aggirarsi nell'Istituto. E' fatto divieto altresì agli studenti invitare estranei e intrattenersi con loro nei locali scolastici. L'accesso di persone esterne deve essere preventivamente autorizzato dalla Presidenza.

Art.32

I collaboratori addetti al piano terra sono tenuti ad evitare l'ingresso degli studenti o del pubblico negli uffici, fuori dell'orario prestabilito, o in sala professori, dove è fatto assoluto divieto agli studenti entrare se non accompagnati da un docente.

Art.33

L'uso dei locali scolastici è consentito per tutte le attività programmate dagli organi competenti. Le richieste dell'uso dei locali da parte di enti esterni devono essere corredate da impegno scritto degli organizzatori per il pagamento di eventuali spese riguardanti i consumi effettuati e gli eventuali danni alle strutture e al materiale scolastico e per il ripristino degli stessi locali nella situazione nella quale sono stati acquisiti.. L'uso viene concesso dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Gli orari vengono concordati con la Presidenza anche sulla base della disponibilità e degli orari di servizio del personale.

Sezione 5 – Comunicazioni

Art.34

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti, nell'ambito della definizione del piano delle attività, stabilisce tempi e modi per gli incontri pomeridiani tra genitori e insegnanti. Nello stesso ambito si definiscono tempi e modalità per i colloqui settimanali con le famiglie, il cui orario viene comunicato mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web della scuola.

Art.35

Le comunicazioni della scuola e quelle della Presidenza ai genitori possono essere fatte per mezzo di Circolari oppure con avvisi pubblicati all'Albo d'Istituto e sul sito web. La Presidenza ha cura di disporre l'affissione in bacheca delle informazioni relative ad iniziative di carattere culturale che pervengono alla scuola o siano promosse da studenti o insegnanti.

Art.36

Gli studenti dispongono all'interno della scuola di una bacheca per comunicazioni, scritti e stampati riguardanti la vita scolastica, che favoriscano un confronto democratico di idee. Gli studenti che desiderano avvalersi di tale strumento debbono preventivamente acquisirne l'autorizzazione da parte della Presidenza, mediante l'apposizione di un visto. Il materiale affisso deve essere sottoscritto dai richiedenti e

indicare la data di affissione. Per eventuali affissioni in bacheca richieste da terzi o enti esterni alla scuola, è indispensabile l'autorizzazione della Presidenza.

Art.37

Le organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un proprio spazio per la pubblicazione di documenti e avvisi secondo la normativa vigente.

Art.38

La partecipazione degli studenti e dei genitori agli organi collegiali della scuola e le modalità di esercizio dei propri diritti (indizione di assemblee d'istituto, di classe, assemblea dei genitori, comitato studentesco, comitato genitori, ecc.) sono regolamentate dalla normativa vigente (artt. 12, 13, 14 e 15 del Testo Unico in materia di Istruzione – D.L.gvo 297 del 16/4/1994) e dai Regolamenti specifici che ogni organismo è tenuto a darsi. Si sottolinea che la partecipazione all'assemblea d'istituto è libera. L'intervento in assemblea di istituto di uno o più esperti esterni, di provata validità culturale e morale, è consentito soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, che può, all'occorrenza, fornire specifica delega al Dirigente Scolastico. *Durante lo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto i docenti rispettano il proprio orario di servizio, al fine di garantire le necessaria vigilanza*

Sezione 6 – Attività di integrazione extrascolastiche.

Art.39

Le modalità di svolgimento dei viaggi di istruzione devono prevedere:

- a) La presentazione di un dettagliato programma di viaggio da notificare ai genitori degli studenti con precisa indicazione di mete di studio, itinerari ed orari delle visite e recapiti telefonici degli alberghi, in cui i partecipanti al viaggio saranno ospitati.
- b) La raccolta delle autorizzazioni alla partecipazione al viaggio firmate dai genitori degli studenti minorenni.
- c) Il pagamento delle quote di partecipazione con versamento sul Conto Corrente Postale intestato al Liceo, che a viaggio avvenuto riverserà a favore delle agenzie che ne avranno curato l'organizzazione, con mandato di pagamento tramite la banca che espleta il servizio di cassa.
- d) La presentazione al Preside, a conclusione del viaggio, di una relazione sullo svolgimento dello stesso da parte dei docenti accompagnatori.

Art.40

L'uscita didattica di un giorno è consentita quando il Consiglio di Classe la ritiene utile dal punto di vista formativo generale e la inserisce nella programmazione di classe. L'insegnante che la promuove deve annotarla in tempo utile sul registro di classe, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Deve anche acquisire le autorizzazioni dei genitori degli studenti minorenni, autorizzazione che dovranno essere depositate agli atti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Conformemente a quanto stabilito dall'art.4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come modificato dall'art.1 del D.P.R. 235/07, con il presente Regolamento di Disciplina si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e i relativi procedimenti.

Esso è valido per tutti gli spazi di pertinenza del Liceo "Peano" e per tutte le attività didattiche che ivi si svolgono, ovvero per:

- attività curricolari
- attività extracurricolari
- corsi di approfondimento/recupero
- intervallo delle lezioni
- viaggi di istruzione
- visite di istruzione
- assemblee di classe e d'Istituto
- tornei sportivi
- partecipazioni a eventi culturali e/o sportivi

Agli studenti che manchino ai propri doveri e agli obblighi previsti dal Regolamento d'Istituto sono inflitte le sanzioni disciplinari qui appresso elencate, in ordine crescente di gravità:

1. Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe, da parte del docente, del comportamento scorretto o del mancato assolvimento dei propri doveri.
2. Convocazione del genitore da parte del Docente Coordinatore di classe previa annotazione sul registro di classe, da parte del docente, del comportamento da censurare.
3. Rimprovero/Richiamo verbale comminato dal Dirigente Scolastico su segnalazione del singolo docente o del docente coordinatore, con annotazione sul registro di classe.
4. Ammonizione scritta comminata dal Dirigente scolastico su segnalazione del docente o del coordinatore. E' un provvedimento formale comunicato alle famiglie ed entra a far parte del curriculum e del fascicolo dello studente.
5. Allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, deliberato, su proposta di uno o più docenti, dal Consiglio di Classe;
6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e/o esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato, deliberato, su proposta del Consiglio di classe, dal Consiglio d'Istituto.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 4, 5 e 6 ricorrono i termini e le procedure stabilite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Tutti i provvedimenti formali sono emanati dal Dirigente Scolastico.

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 devono in ogni caso essere segnalati al Dirigente Scolastico.

Le impugnazioni avverso le sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento di Disciplina sono regolate dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come modificato dall'art.2 del D.P.R. 235/07. In esso è prevista la costituzione di un "*organo di garanzia*" a cui, in caso di contestazioni riferite alle sanzioni, può appellarsi chiunque vi abbia interesse. Tale organo di garanzia è costituito da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un genitore espresso dal Comitato dei Genitori, da un studente espresso dal Comitato degli Studenti, da un rappresentante del personale ATA designato dal Consiglio d'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n.249 del 24/06/1998, modificato e integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007).

Art. 1 (Frequenza)

Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni con regolarità e assiduità, oltre che ad assolvere con scrupolo agli impegni di studio, anche individuale. La partecipazione saltuaria e frammentata alle attività didattiche e la negligenza nell'assolvimento dei propri impegni di studio assumono una rilevanza disciplinare, che è oggetto di informativa alla famiglia. Tale comportamento è sanzionato con il richiamo del docente o, se reiterato, con richiamo del Dirigente Scolastico.

Art. 2 (Giustificazione delle assenze)

Ogni assenza, a qualunque titolo compiuta, deve essere giustificata dallo studente sul libretto personale il giorno del suo rientro a scuola; può essere tollerato il ritardo di un solo giorno, per palese dimenticanza. La giustificazione va presentata all'insegnante della prima ora di lezione, che provvederà ad annotare l'avvenuta giustificazione sul registro di classe. La mancata giustificazione nei tempi previsti assume rilevanza disciplinare e influisce sulla determinazione del voto di condotta. Il reiterarsi di assenze "*ingiustificate*" comporta la sanzione dell'ammonizione scritta.

Art. 3 (Ritardi)

L'accesso all'Istituto per l'inizio delle lezioni è disciplinato **dall'art.7** del Regolamento d'Istituto, che definisce il limite temporale oltre il quale non può essere consentita l'entrata. Il ritardo con ingresso alla seconda ora, se non adeguatamente giustificato, si configura come inosservanza delle disposizioni organizzative, **ma ancor più come contrario ai principi del D.P.R. 22/6/2009, n.122** e in quanto tale è

sanzionabile con il richiamo verbale del Dirigente Scolastico e, **nei casi di maggiore reiterazione, con la sanzione dell'ammonizione scritta comminata dal Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, previa convocazione del genitore. Il richiamo e la sanzione** influiscono negativamente sul voto di condotta.

Art. 4 (Uscite anticipate)

Le uscite anticipate sono autorizzate nei modi e nei termini indicati dall'art.10 del Regolamento d'Istituto. Al di fuori dei casi descritti in tale articolo gli studenti non possono uscire dall'Istituto prima del termine dell'attività didattica programmata. Eventuali uscite arbitrarie e/o non autorizzate sono punite con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni, comminata dal Consiglio di classe.

Art. 5 (Assenze collettive)

Le assenze collettive costituiscono mancanza disciplinare e pertanto sono sanzionabili con l'ammonizione formale scritta e contestuale convocazione del genitore. Si configura l'assenza collettiva quando risulta assente oltre il 50% degli studenti della classe, per ragioni non imputabili a cause di forza maggiore.

Art. 6 (Uscite dall'aula)

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti possono lasciare l'aula soltanto previa autorizzazione dell'insegnante e non più di uno per volta e dovranno rientrare in aula con sollecitudine. Gli studenti non possono attardarsi nei corridoi, sostare nei cortili, accedere al bar, né stazionare nei locali di servizio del personale ATA. In caso di prolungata e ingiustificata permanenza fuori dall'aula, il docente annota sul registro di classe il comportamento scorretto e lo sottopone al visto del Dirigente Scolastico.

Art.7 (Divieto di fumo)

A norma di legge è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto. Le infrazioni vengono punite secondo quanto previsto dalla Legge e con ammonizione formale scritta del Dirigente Scolastico.

Art.8 (Comportamenti interpersonali)

I comportamenti interpersonali tra tutti i membri della comunità scolastica devono essere ispirati al più assoluto rispetto reciproco. Eventuali comportamenti difformi (offese, insulti, atteggiamenti aggressivi, atti violenti), contro chiunque dovessero essere messi in atto, vengono sanzionati, a seconda della gravità, con l'ammonizione formale scritta, comminata dal Dirigente scolastico o l'allontanamento dalle lezioni, deliberato dal Consiglio di Classe.

Art.9 (Comportamento durante lo svolgimento dell'attività didattica)

Il disturbo e/o l'impedimento del regolare svolgimento delle lezioni e della didattica in generale sono atti contrari alle più elementari norme di comportamento, e vengono

sanzionati con annotazione sul registro, da parte del docente, del comportamento scorretto oppure, per i casi di infrazione grave e reiterata, con l'ammonizione formale scritta, comminata dal Dirigente scolastico o l'allontanamento dalle lezioni, deliberato dal Consiglio di Classe.

Art.10 (Uso del telefono cellulare)

L'uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione costituisce grave mancanza disciplinare, che comporta il ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante per la durata della lezione e la contestuale annotazione sul registro di classe. Il reiterarsi di tale comportamento è sanzionato con il ritiro dell'oggetto da parte del Dirigente Scolastico, che lo custodisce per restituirlo direttamente al genitore appositamente convocato, e l'ammonizione scritta.

Art.11 (Comportamento durante il cambio dell'ora e durante la ricreazione)

Durante la ricreazione e il cambio dell'ora gli studenti debbono adottare un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle attrezzature della scuola; comportamenti difformi vengono sanzionati, a seconda della gravità, con l'ammonizione formale scritta, comminata dal Dirigente scolastico o l'allontanamento dalle lezioni, deliberato dal Consiglio di Classe.

Art.12 (Comportamento durante le Assemblee, di classe e d'Istituto)

Le assemblee, siano esse di classe o d'Istituto, devono svolgersi in modo ordinato; comportamenti non corretti comportano il rimprovero/richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 13 (Sicurezza)

Le disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d'Istituto (Assemblee d'Istituto, di classe, riunioni di Comitati, Viaggi, Visite ecc.) devono essere rispettate da tutti gli studenti: la violazione di tali norme è sanzionata con l'ammonizione formale scritta, comminata dal Dirigente Scolastico.

Art.14 (Strutture e attrezzature didattiche)

Tutte le strutture e i sussidi didattici in dotazione all'Istituto devono essere usate correttamente dagli studenti. Eventuali danneggiamenti dolosi sono puniti, una volta individuati i responsabili, con l'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico o, nei casi più gravi, con l'allontanamento dalle lezioni deliberata dal Consiglio di classe. Inoltre potrà essere richiesto da parte del Dirigente Scolastico un risarcimento pari al valore inventariale del bene danneggiato o alla spesa necessaria per il ripristino della struttura.

Art.15 (Ambiente di lavoro)

Gli studenti non devono sporcare o danneggiare infissi, muri, banchi, suppellettili ecc. I comportamenti che compromettono il decoro dell'ambiente scolastico sono sanzionati con attività a favore della comunità scolastica che in qualche modo contribuiscano alla riparazione del danno causato e che aiutino lo studente a rafforzare il suo senso di responsabilità.

Art.16 (Utilizzazione degli spazi aperti)

Gli spazi all'esterno dell'edificio sono adibiti a cortile e in essi è consentito sostare durante la ricreazione; nel corso delle lezioni è vietato uscire dall'edificio e soffermarsi nel cortile. Chi contravviene a tali disposizioni è passibile di ammonizione scritta, comminata dal Dirigente Scolastico.

Art.17 (Facoltà di conversione delle sanzioni disciplinari)

Tutte le sanzioni comminate (ad eccezione di quelle pecuniarie e di risarcimento) sono convertibili in attività in favore della comunità scolastica che abbiano il fine della "riparazione" del danno, come azioni interpersonali (es.: scuse verbali pubbliche a seguito di offese e/o insulti), servizi di collaborazione da svolgere all'interno dell'istituto (es.: riordino della Biblioteca, ausilio ai collaboratori scolastici), attività in favore della comunità scolastica (es.: ripristino arredi scolastici, opere di ripulitura di muri e suppellettili). Spetta al Consiglio di classe individuare, di volta in volta, le attività alternative, indicandone anche durata, frequenza, modalità di esecuzione, in misura adeguata e proporzionata alla infrazione commessa.

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29/07/1998, n. 175)

modificato con DPR 21 novembre 2007, n.235 (in GU 18/12/2007, n.293)

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9
ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto il DPR 24/06/1998, n.249 concernente lo statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nella Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore

dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

ALLEGATO 2

- Regolamento Assemblea d'Istituto

ALLEGATO 3

- Regolamento Comitato Studentesco

ALLEGATO 4

- Regolamento Assemblea e Comitato Genitori

ALLEGATO 5

- Patto Educativo di Corresponsabilità